



COMUNE DI BARIANO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 29.06.2026)



COMUNE DI BARIANO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ E NORME

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

ART. 4 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 5 – MODALITÀ DI OSSERVAZIONE

ART. 6 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

CAPO III – FERETRI

ART. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

ART. 10 – FORNITURA GRATUITA FERETRI

ART. 11 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

ART. 12 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

TITOLO II – TRASPORTI FUNEBRI

ART. 13 – MODALITÀ DEL TRASPORTO, PERCORSO E CORTEO

ART. 14 – ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI E DEI FUNERALI

ART. 15 – TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI

ART. 16 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI

ART. 17 – RITI RELIGIOSI

ART. 18 – TRASFERIMENTI DI SALME ANTERIORI AI FUNERALI

**ART. 19 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI
RADIOATTIVITÀ**

ART. 20 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

ART. 21 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

ART. 22 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

ART. 23 – TRASPORTO DI CENERI E OSSA UMANE

TITOLO III – CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

ART. 24 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25 – REPARTI DEL CIMITERO

ART. 26 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

**ART. 27 – AMMISSIONE NEL CIMITERO. AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NEL
CIMITERO COMUNALE**

ART. 28 – RISERVA DI LOCULI PER SACERDOTI E PERSONALITÀ RELIGIOSE

ART. 29 – ASSEGNAZIONE POSTI E TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE

ART. 30 – SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME

ART. 31 – RICEVIMENTO PRESSO IL CIMITERO - CAMERA MORTUARIA

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO III – ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 34 – TIPI DI ILLUMINAZIONE

ART. 35 – SERVIZI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA

ART. 36 – PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO E ABBONAMENTO

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 37 – INUMAZIONE

ART. 38 – TUMULAZIONE

ART. 39 – DEPOSITO TEMPORANEO

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 40 – ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 41 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 42 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ART. 43 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

ART. 44 – SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 45 – RACCOLTA DELLE OSSA

ART. 46 – OGGETTI DA RECUPERARE

ART. 47 – SMALTIMENTO DEI MATERIALI

CAPO VI – CREMAZIONE

ART. 48 – IMPIANTO CREMATORIO

ART. 49 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

ART. 50 – CONTROLLI E SANZIONI RELATIVI ALLA CREMAZIONE

ART. 51 – URNE CINERARIE

ART. 52 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

ART. 53 – DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO VII – NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE

ART. 54 – COMPITI DEL PERSONALE CIMITERIALE E ORARI

ART. 55 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

ART. 56 – DIVIETI

ART. 57 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE

ART. 58 – FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI

TITOLO IV – CONCESSIONI

CAPO I – COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ART. 59 – IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE E ORNAMENTAZIONE - TERMINI

ART. 60 – COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 61 – MATERIALE ORNAMENTALE - CARATTERISTICHE DEI MONUMENTI E DELLE LAPIDI

ART. 62 – OBBLIGO DI MANUTENZIONE

CAPO II – CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 63 – SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ART. 64 – TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA E CAUZIONE

ART. 65 – DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVI

ART. 66 – ROTAZIONE DELLE SALME NELLE TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 67 – DIRITTO DI SEPOLCRO IN TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 68 – OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO

ART. 69 – SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE

ART. 70 – CENOTAFI E LAPIDI MURARIE

ART. 71 – LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE

ART. 72 – DOVERI DEI CONCESSIONARI

ART. 73 – COSTRUZIONE DELLE OPERE - TERMINI

CAPO III – CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 74 – ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 75 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE AREE TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

ART. 76 – CONCESSIONE LOCULI IN ASSEGNO

ART. 77 – CONCESSIONE LOCULI PER TRASLAZIONE CADAVERE

ART. 78 – CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 79 – RINUNCIA

ART. 80 – DECADENZA

ART. 81 – REVOCA

ART. 82 – ESTINZIONE

ART. 83 – DECADENZA PER ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA

**TITOLO V – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERO – IMPRESE ONORANZE
FUNEBRI**

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 84 – AVVIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

ART. 85 – IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE

**ART. 86 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER CONTO DI
PRIVATI - ACCESSO AL CIMITERO**

ART. 87 – RECINZIONE AREE

ART. 88 – CANTIERI DI LAVORO E MATERIALE DI COSTRUZIONE

ART. 89 – AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA

ART. 90 – ORARIO DI LAVORO

ART. 91 – VIGILANZA

CAPO II – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ART. 92 – FUNZIONI

ART. 93 – DIVIETI

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

ART. 94 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

**ART. 95 – REGISTRO GIORNALIERO DEI FUNERALI E TRASPORTO DI CADAVERI DA E
PER FUORI COMUNE**

**ART. 96 – CONTABILITÀ RELATIVA A CONCESSIONI E A PRESTAZIONI CIMITERIALI
ACCESSORIE**

ART. 97 – SANZIONI

ART. 98 – TUMULAZIONI CON ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 99 – ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI

**ART. 100 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO -
CONCESSIONI PREGRESSE**

ART. 101 – CAUTELE

ART. 102 – SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE

ART. 103 – RINVIO AD ALTRE NORME

ART. 104 – RIVALSA

ART. 105 – ENTRATA IN VIGORE

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA E
DEI SERVIZI CIMITERIALI**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ E NORME

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione delle ceneri, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (così come modificato dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130), nella Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (abrogativa della Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22), modificata ed integrata dalla Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4, Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n. 1, nel Regolamento Regionale del 14 giugno 2022, n. 4, nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i., nella Legge 20 maggio 2016 n. 76 nonché nelle altre disposizioni nazionali o regionali vigenti. Si richiama altresì la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, per le disposizioni di semplificazione e digitalizzazione applicabili ai procedimenti di cremazione, dispersione delle ceneri, formazione degli atti di morte e comunicazioni ai gestori cimiteriali.

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché degli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione di resti mortali e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, indipendentemente dalla forma di gestione.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assumendo responsabilità per atti commessi nello stesso da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. È fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, nelle strutture comunali.

ART. 4 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'ufficio comunale preposto è a disposizione il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre consultabili presso il medesimo ufficio:
 - a. l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
3. La sopracitata documentazione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di dati personali, sarà anche pubblicata in apposita sezione del sito internet del Comune di Bariano.

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 5 – MODALITÀ DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di sorveglianza di cui all'art. 6, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell'ATS prescrive le speciali misure cautelative.

ART. 6 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ATS territorialmente competente abbia certificato l'antigenicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o l'obitorio comunale, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dell'art. 70, comma 5, della legge regionale 33/2009.
2. Di tale trasporto è data preventiva comunicazione, all'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso.
3. Il cimitero ha un locale di deposito mortuario per l'eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali, e di urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento ad altra sepoltura, che presenta i requisiti di cui all'art. 25 del Regolamento Regionale 14/06/2022 n. 4.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
8. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta in camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta comunale. Il corrispettivo non è dovuto se la sosta è ordinata dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III – FERETRI

ART. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un unico cadavere; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o dignitosamente avvolta in lenzuolo.
4. Se il decesso è dovuto a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco curato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS detterà le necessarie disposizioni precauzionali allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 per defunti di altre fedi religiose (inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone), nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro.

ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel Regolamento Regionale n. 4/2022.
3. L'incaricato del trasporto deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere tramite la modulistica predisposta dall'autorità preposta.

ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. Valgono in proposito le disposizioni di cui agli artt. 18 e ss. e all'allegato III del Regolamento Regionale n. 4/2022.
2. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, viene valutato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o del competente servizio dell'ATS ove richiesto, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
3. Qualora la salma provenga da altro Comune, gli operatori cimiteriali verificano la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro (cassa in legno avvolta da cassa in zinco) e la salma sia destinata a inumazione, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione, così come previsto dalla normativa vigente.
4. Per l'inumazione, l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., nonché ai sensi delle leggi e dei regolamenti regionali.
5. La cassa in legno e la cassa in metallo debbono portare impresso, ben visibile, sulla parte esterna della cassa, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice al fine di evitare eventuali contestazioni.
6. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, previsti dalla normativa vigente, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 10 – FORNITURA GRATUITA FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo precedente per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 11.

ART. 11 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. L'inumazione, la tumulazione, la cremazione di cadaveri, l'esumazione e l'estumulazione sono servizi pubblici onerosi, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente (art. 7 bis della Legge n. 26 del 28 febbraio 2001 e s.m.i.).
2. Sono invece gratuiti, i servizi di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e precisamente:
 - a. l'inumazione in campo decennale nel cimitero di Bariano (intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa per i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso;
 - b. la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel Comune;
 - c. l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal funzionario responsabile individuato dal Comune in applicazione dell'art. 25 della Legge 8.11.2000 n. 328, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto di terzi. Tali somme dovranno essere rimborsate al Comune entro 30 giorni dalla richiesta, che potrà essere indirizzata anche a uno solo dei familiari, restando salvo il diritto di regresso tra gli obbligati ai sensi dell'art. 1299 del Codice Civile (regresso tra condebitori).
5. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla fornitura del servizio funebre a persone decedute sul territorio comunale, per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari (intendendo per "familiari" il coniuge e i parenti più prossimi individuati secondo l'art. 74 e seguenti del codice civile), il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivalet delle spese sostenute per la fornitura funebre nei confronti dei parenti e/o affini del defunto entro il secondo grado e tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.
6. In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.
7. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

ART. 12 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del cadavere contenuto.
2. Per i cadaveri di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

TITOLO II – TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – TRASPORTI E RITI FUNEBRI

ART. 13 – MODALITÀ DEL TRASPORTO, PERCORSO E CORTEO

1. Il trasporto dei cadaveri è:
 - a. gratuito per le persone indigenti del Comune;
 - b. a pagamento in tutti gli altri casi.
2. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'incaricato del trasporto deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale addetto ai cimiteri.
3. È ammesso il corteo funebre secondo gli usi e costumi locali.
4. Ove il corteo funebre, per numero di partecipanti, per percorso seguito o per motivi di ordine pubblico, comportasse prevedibili difficoltà, il Sindaco può stabilire che lo stesso non venga effettuato.
5. I criteri generali sugli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, sono stabiliti dal Sindaco. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie e il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
6. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore o debitamente motivati e autorizzati dal Sindaco, può effettuarsi durante il percorso.
7. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
8. È vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ART. 14 – ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI E DEI FUNERALI

1. I trasporti funebri, nell'ambito del Comune, sono effettuati secondo fasce orarie stabilite con disposizioni del Sindaco.
2. Il Servizio Cimiteriale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, in caso di pluralità di richieste, dell'ora del decesso.

ART. 15 – TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI

1. Il Comune non esercita attività di trasporto funebre.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
3. Il Comune, ove necessario, si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, alle condizioni e secondo le modalità di cui al precedente art. 11 nei seguenti casi:
 - a. servizio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari,
 - b. servizio obbligatorio di trasporto, di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico; qualora il trasporto sia richiesto dalla Pubblica Autorità, il Comune si riva delle spese sostenute sull'Autorità che ha richiesto l'intervento.
4. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, a rotazione, di soggetti che esercitano l'attività funebre all'uopo incaricati e secondo i prezzi convenuti.

ART. 16 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. I trasporti di defunti, dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, sono disposti e autorizzati dall'autorità sanitaria secondo le disposizioni di cui all'art. 72 della Legge regionale n. 33 del 30.12.2009 e alle disposizioni di cui al Capo IV del D.P.R. 285/90 e dal Regolamento Regionale n. 4/2022 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17 – RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica e i Ministri di altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni impartite dal sorvegliante funerario, relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.
3. Qualora i dolenti non volessero avvalersi dell'assistenza religiosa di cui ai commi precedenti è possibile, previa richiesta scritta al Responsabile del servizio cimiteriale, effettuare commemorazioni del defunto, per un tempo non superiore a 60 minuti, presso il piazzale antistante il cimitero.

ART. 18 – TRASFERIMENTI DI SALME ANTERIORI AI FUNERALI

1. Il trasporto di salme ai locali di osservazione o all'obitorio deve essere eseguito con apposito mezzo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dall'art. 72 della Legge Regionale 33/2009; tale mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista all'interno del mezzo dall'esterno dello stesso.
2. In caso di morte presso la struttura sanitaria di ricovero sociosanitaria residenziale il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari o alle case funerarie. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, in via telematica, ai sensi dell'art. 70 della L.R. 33/2009, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione sanitaria del medico curante o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, all'Ufficio di Stato Civile e all'ATS.
3. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

ART. 19 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. In caso di morte per malattia infettivo-diffusiva il funzionario incaricato dall'ATS prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per la disinfezione. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso il deposito di osservazione per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di una manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ART. 20 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di cadaveri verso altro comune per il seppellimento o la cremazione è autorizzato dall'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La richiesta di autorizzazione è presentata dagli aventi titolo o dall'impresa funebre incaricata ed è corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa statale e regionale vigente.
3. Nel caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, l'autorizzazione deve indicare il crematorio di destinazione e la successiva destinazione delle ceneri, se già nota.
4. I trasporti funebri sono effettuati da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
5. Dell'autorizzazione al trasporto è data comunicazione al Comune di destinazione.
6. I cadaveri provenienti da altri Comuni sono ricevuti previo controllo della regolarità della documentazione accompagnatoria e della conformità del feretro alla normativa vigente.

ART. 21 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto dei cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.P.R n. 285/1990.

ART. 22 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato, ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; nel secondo caso le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.

ART. 23 – TRASPORTO DI CENERI E OSSA UMANE

1. Il trasporto fuori Comune di ceneri, ossa umane e resti mortali è autorizzato dal competente ufficio comunale secondo la normativa vigente.
2. Gli avvisi, le autorizzazioni e la documentazione relativa ai trasporti di cui al presente articolo possono essere formati e trasmessi anche con modalità telematiche ai sensi della normativa vigente.
3. Le misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali completamente mineralizzati.
4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in contenitori conformi alla normativa vigente e recanti l'identificazione del defunto.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urna sigillata recante l'identificazione del defunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Sono consentiti i trasporti multipli, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

TITOLO III – CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

ART. 24 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune assicura il servizio cimiteriale ai sensi del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della Legge Regionale Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33, del Regolamento Regionale Lombardia 14 giugno 2022 n. 4, nonché delle ulteriori disposizioni statali e regionali vigenti in materia di polizia mortuaria, attività funebri e servizi cimiteriali.
2. Nel cimitero comunale sono ricevuti, custoditi e sepolti cadaveri, resti mortali, ossa umane, ceneri, prodotti abortivi, prodotti del concepimento e resti anatomici, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
3. È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi autorizzati dalla normativa statale e regionale vigente.
4. Le funzioni di polizia mortuaria, vigilanza e gestione dei servizi cimiteriali sono esercitate dal Comune mediante i competenti uffici e servizi, nel rispetto delle attribuzioni:
 - a. del Sindaco quale autorità sanitaria;
 - b. dei Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 107 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - c. dell'Ufficiale dello Stato Civile;
 - d. dell'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente per i profili igienico-sanitari;
5. Il Comune provvede alla manutenzione, custodia e gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali mediante le forme di gestione consentite dalla legge.
6. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, raccolta resti, affidamento e dispersione delle ceneri sono effettuate dal personale incaricato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio, nel rispetto della normativa vigente.
7. Le autorizzazioni e gli adempimenti in materia cimiteriale e funeraria sono rilasciati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza anche avvalendosi dell'ATS territorialmente competente per gli aspetti igienico-sanitari.

ART. 25 – REPARTI DEL CIMITERO

1. Il cimitero è suddiviso nei seguenti reparti:
 - a. Campi di inumazione decennale;
 - b. Campi di inumazione ventennale;
 - c. Campi di mineralizzazione;
 - d. Aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura - tombe ipogee e cappelle.
 - e. Reparti destinati a loculi, ad ossari e a nicchie cinerarie;
 - f. Ossario comune;
 - g. Cinerario comune;
 - h. Giardino delle Rimembranze;
 - i. Deposito mortuario/Camera mortuaria;
 - j. Servizi igienici ad uso pubblico;
 - k. Cappella per funzioni religiose
 - l. Area per la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da operazioni di esumazione/estumulazione;

ART. 26 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono seppelliti mediante inumazione in reparto speciale del Cimitero o in sepoltura privata, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne la cremazione.
4. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato della Giunta Comunale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 27 – AMMISSIONE NEL CIMITERO. AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NEL CIMITERO COMUNALE

1. Nel cimitero sono inumati e tumulati i cadaveri di persone, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, quando non venga richiesta altra destinazione come di seguito specificato:
 - a. residenti in vita nel territorio comunale, anche se deceduti altrove;
 - b. deceduti nel territorio comunale, anche se residenti in vita in altro comune;
 - c. cittadini barianesi che hanno cambiato la residenza perché ricoverati in strutture sanitarie che impongono agli assistiti il trasferimento anagrafico. In questo caso si considerano residenti a tutti gli effetti;
2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare la sepoltura nel cimitero di Bariano anche ai non residenti deceduti fuori Comune, tale facoltà è subordinata alla disponibilità di sepolture dichiarate dal piano regolatore vigente.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone residenti e non residenti nel Comune, così come i nati morti ed i prodotti abortivi, di cui i genitori siano residenti nel Comune stesso, sia nelle urne cinerarie che nel cinerario comunale;
4. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura di concessione di sepoltura di famiglia.
5. I feti, da sei mesi in poi, sono considerati cadaveri a discrezione dei genitori e possono essere tumulati nel Cimitero.
6. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto, ai sensi dell'art. 26, (Reparti speciali), salvo che non avessero manifestato la volontà di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti. Si applica l'articolo 101 del presente regolamento.
7. La dispersione delle ceneri nell'area denominata "giardino delle rimembranze" è autorizzata a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 28 – RISERVA DI LOCULI PER SACERDOTI E PERSONALITÀ RELIGIOSE - AMPLIAMENTO

1. Ferme le disposizioni disciplinanti la concessione stipulata con la Parrocchia di Bariano, per effetto della quale sono stati concessi n. 10 loculi, tutti attualmente occupati, e n. 15 ossari, per la tumulazione delle salme degli Arcipreti che hanno esercitato il ministero in Bariano e dei sacerdoti nativi in Bariano, al fine di garantire la continuità della sepoltura delle stesse categorie di soggetti innanzi citate, l'Amministrazione comunale riserva ulteriori n. 10 loculi (5 lato sinistro e 5 lato destro adiacenti ai 10 loculi sopra citati).
2. L'assegnazione dei loculi di cui al comma 1 avverrà al momento del decesso, previa richiesta dell'Ente religioso competente e previo pagamento della tariffa vigente al momento della tumulazione.

ART. 29 – ASSEGNAZIONE POSTI E TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE

1. L'assegnazione dei posti sia in terra, per i campi comuni e per le tombe in muratura, che nei loculi, in cellette ossario e in cellette cinerarie, per l'inumazione, la tumulazione dei cadaveri o per il deposito dei resti mortali o delle ceneri è di esclusiva competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali;
2. Nel Cimitero sono individuati spazi adatti alle seguenti sepolture da destinare a:
 - a) inumazione in campo comune;
 - b) sepolture individuali (loculi, cellette-ossario);
 - c) ossario e cinerario comune;
 - d) aree destinate alla costruzione di cappelle;
 - e) aree destinate costruzione di tombe;
 - f) Giardino delle rimembranze;
3. Chiunque richieda un qualsiasi servizio cimiteriale, una concessione, l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune e/o il soggetto gestore da qualsiasi contenzioso inerente e conseguente.

ART. 30 – SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME

1. Le operazioni cimiteriali e gli atti cimiteriali si effettuano anche a richiesta di uno solo dei familiari, il quale si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità sulla titolarità del soggetto con il quale tratta.
2. Ai fini del presente regolamento, si considerano familiari i soggetti di cui all'art. 35 del Regolamento Regionale n. 4/2022.

ART. 31 – RICEVIMENTO PRESSO IL CIMITERO - CAMERA MORTUARIA

1. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti ossei e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. Gli uffici Comunali trasmettono tempestivamente agli addetti al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e il luogo in cui devono essere sepolti. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso o del Comune di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182.
3. Per il ricevimento dei feretri, delle cassette contenenti i resti e delle urne cinerarie è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
4. Nel caso di consegna al cimitero di feretro senza piastrina di riconoscimento, di ceneri o di resti mortali senza indicazione delle informazioni previste, senza documenti o con documenti irregolari, il necroforo ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per le pratiche richieste dal caso.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 32 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali e alle inumazioni in concessione.
2. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze dei campi ad inumazione decennale, il cimitero ha aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR n. 285/90.
4. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.

ART. 33 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale vigente stabilisce che nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a. Campi di inumazione decennale;
 - b. Campo di inumazione ventennale;
 - c. Campi di mineralizzazione;
 - d. Aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura - tombe multiple ipogee e cappelle;
 - e. Loculi;
 - f. Ossari;
 - g. Nicchie cinerarie;
 - h. Ossario comune;
 - i. Cinerario comune;
 - j. Giardino delle Rimembranze;
 - k. Deposito mortuario;
 - l. Servizi igienici ad uso pubblico;
 - m. Cappella dedicata alle funzioni religiose;
2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui al Regolamento Regionale n. 4/2022.
3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali.
4. Almeno ogni dieci anni o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli esistenti, o quando questi ultimi siano apportate modifiche o ampliamenti il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

CAPO III – ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 34 – TIPI DI ILLUMINAZIONE

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura, nelle cappelle, sulle lapidi di loculi, ossari e cinerari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.
2. È severamente vietata l'illuminazione ad olio o a cera.

ART. 35 – SERVIZI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta all'autorizzazione del responsabile del servizio.
2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita con diritto di esclusiva.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di affidare in concessione il servizio.

ART. 36 – PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO E ABBONAMENTO

1. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato al Comune o al Concessionario del servizio.
2. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal Comune o dal concessionario del servizio.
3. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressione il Comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
4. Il servizio è a pagamento. Il relativo canone è distinto tra costo di nuovo allacciamento e canone annuo; il canone annuo comprende tutte le spese di esercizio, la manutenzione, la sostituzione delle lampadine e il costo di spedizione dell'avviso di scadenza.
5. Il pagamento del canone avviene tramite spedizione diretta del bollettino oppure tramite altra modalità che l'Amministrazione o il Concessionario del servizio ritenesse più opportuna, previa idonea comunicazione agli interessati. La comunicazione viene recapitata all'ultimo domicilio dichiarato dell'abbonato.
6. Nel caso di ripristino di un allacciamento, disdetto o disattivato d'ufficio, vengono addebitate le spese di riallacciamento e del canone annuo.
7. Nel caso di mancato pagamento, dopo il sollecito scritto, si procederà d'ufficio alla disattivazione del punto luce.
8. Il Comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 37 – INUMAZIONE

1. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il Cimitero è dotato di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10 e anni 20, decorrendo dal giorno dell'inumazione.
3. I campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo in continuità secondo l'ordine progressivo numerico assegnato alla sepoltura, senza distinzione di sesso.
4. Le caratteristiche del suolo dei campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dagli articoli 69 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e alle norme regionali in materia.
5. Ciascuna fossa deve avere le caratteristiche indicate dal Regolamento Regionale 14/6/2022 n. 4.
6. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa ai sensi dell'art. 75, comma 2 del D.P.R. 285/90, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
7. Le inumazioni in campo comune sono soggette al pagamento di una tariffa prevista dall'Amministrazione Comunale, salvo i casi previsti dal precedente art. 11. Servizi gratuiti.
8. La posa di monumento, lapide o del solo cordolo, preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico comunale, sono da eseguirsi non prima di tre mesi dalla data di inumazione e la loro manutenzione e conservazione è a carico interamente dei richiedenti la concessione o dei loro aventi causa.
9. Per quanto concerne la posa di un cippo si rimanda a quanto previsto all'art. 70 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
10. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.
11. Ogni fossa nel campo di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo viene applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

12. Ogni fossa nel campo di mineralizzazione è contraddistinta da un supporto, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici sul quale sono riportati, in modo che non siano facilmente alterabili, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.
13. Il rivestimento delle fosse in campo di mineralizzazione è di solo prato. Non sono consentiti manufatti propri o modifiche alla copertura delle fosse.
14. È dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

ART. 38 – TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei e urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree, per conservarvi le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come integrate dal Regolamento Regionale n. 4/2022 (art. 22, art. 23 e allegato III).
4. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato e ogni loculo è realizzato in modo che la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas e devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per cento.
6. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini e, se trattasi di tombe ipogee, di viali e vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo delle tombe deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto e pertanto non può essere inferiore a cm 85.
7. Le tumulazioni in tombe prive di libero accesso al feretro sono autorizzate solo previo adeguamento del manufatto alle normative vigenti, anche eventualmente per mezzo di ampliamento, se lo spazio lo consente, realizzando l'accesso da vestibolo necessario per la movimentazione dei singoli feretri; a tal fine dovrà essere richiesta la concessione onerosa dello spazio necessario. In assenza di adeguamento del manufatto e alla scadenza delle concessioni le medesime non possono essere rinnovate.
8. I loculi vengono concessi unicamente per la prima tumulazione di un feretro e di un'urna cineraria o cassetta contenente resti mortali. Un loculo può contenere un solo feretro. In un loculo in cui sia già tumulato un feretro è consentita l'aggiunta di urne cinerarie e cassette contenenti resti mortali purché vi sia lo spazio necessario a norma dell'art. 22, comma 4 del Regolamento Regionale n. 4/2022, comunque non superiore a n. 3 (urne cinerarie o cassette contenente resti mortali) e un'urna cineraria contenente le ceneri dell'animale d'affezione. In un loculo in cui sia già tumulata un'urna cineraria è consentita in aggiunta la tumulazione di un solo feretro, purché vi sia lo spazio necessario a norma dell'art. 22, comma 4 del Regolamento Regionale n. 4/2022. È compito del custode del cimitero stabilire se lo spazio è sufficiente ed è severamente vietato ridurre l'ingombro delle casse, delle cassette o delle urne per guadagnare spazio.
9. In caso di estumulazione anticipata del feretro si dovrà procedere contestualmente all'estumulazione dell'eventuale urna o cassetta resti ed il loculo concesso cadrà nella libera disponibilità del Comune, senza diritto ad alcun rimborso o restituzione, pertanto non è consentita l'estumulazione di un feretro prima della scadenza per far posto ad un altro feretro o ad una o più urne o cassette resti.
10. Gli ossari possono essere assegnati in concessione solo per tumularvi cassette contenenti resti ossei. Gli ossari possono essere richiesti solo al momento dell'estumulazione o estumulazione del feretro. In un ossario già contenente una cassetta resti, è consentita la tumulazione di un'urna cineraria, purché vi sia lo spazio necessario a norma dell'art. 22, comma 4 del Regolamento Regionale n. 4/2022. È compito del custode del cimitero stabilire se lo spazio è sufficiente ed è severamente vietato ridurre l'ingombro delle cassette o delle urne per guadagnare spazio.
11. In una nicchia cineraria, previo pagamento della relativa tariffa, è consentita la tumulazione di più urne cinerarie, purché vi sia lo spazio necessario a norma dell'art. 22, comma 4 del Regolamento Regionale n. 4/2022, e comunque in numero non superiore a tre. È compito del custode del cimitero stabilire se lo

spazio è sufficiente ed è severamente vietato ridurre l'ingombro delle cassette o delle urne per guadagnare spazio.

12. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

ART. 39 – DEPOSITO TEMPORANEO

1. A richiesta degli interessati il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo assegnato dal comune senza possibilità di scelta, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepoltura a tumulazione;
 - c. per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
 - d. per le salme oggetto di opposizione al diritto di sepolcro;
3. Il deposito provvisorio ha la durata massima di un anno, non rinnovabile, dal giorno della tumulazione;
4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dal richiedente e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.
5. Scaduto il termine di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione, si provvede d'ufficio, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.
6. È consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie. Scaduto il termine di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione, si provvede d'ufficio, previa diffida, al conferimento in ossario comune o cinerario comune a spese del concessionario inadempiente.
7. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 40 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione. Nel cimitero, il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990 e cioè 10 anni.
2. Le operazioni di esumazione devono avvenire preferibilmente nei mesi da ottobre ad aprile. Può essere richiesta la presenza di personale ATS qualora il responsabile del servizio ravveda la necessità di adottare particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. Se il cadavere esumato risulta completamente mineralizzato, i resti possono essere avviati a cremazione, essere deposti nell'ossario comune o essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, luculi, tombe o cappelle di famiglia in concessione.
4. È compito del necroforo comunale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
5. Nel caso di mancata mineralizzazione, al momento dell'estumulazione ordinaria i resti mortali possono essere avviati a cremazione oppure essere trasferiti in campo di mineralizzazione. Nel campo di mineralizzazione è consentito l'utilizzo di additivi che possano abbreviare il periodo di permanenza nella fossa. Il periodo di inumazione in campo di mineralizzazione è fissato in due anni nel caso in cui si ricorra all'impiego di additivi biodegradanti, in cinque anni in caso contrario.
6. Qualora, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal presente regolamento e dagli avvisi pubblici, gli aventi titolo non comunichino la nuova sistemazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione ordinaria, il Comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, la cremazione d'ufficio dei resti mortali, previa preventiva informazione alla cittadinanza mediante pubbliche affissioni e/o pubblicazione sul sito istituzionale. Per procedere alla cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico degli aventi titolo, salvo i casi di gratuità previsti dal presente regolamento.
7. Entro il 30 giugno di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è possibile procedere all'estumulazione ordinaria. Gli elenchi dovranno essere resi disponibili mediante affissione nella bacheca presente all'ingresso del cimitero e dovranno essere resi consultabili sul sito web del Comune.

8. L'inizio delle operazioni programmate di estumulazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'ingresso del cimitero ed eventualmente con cartellini di segnalazione sulle singole sepolture.
9. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

ART. 41 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono esumazioni straordinarie quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza; esse possono avvenire nei casi di seguito riportati:
 - a. per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b. a richiesta dei familiari o aventi titolo e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso od altro cimitero;
 - c. per cremazione, su richiesta dei familiari;
2. Le esumazioni straordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con preferenza per i mesi da ottobre ad aprile. Può essere richiesta la presenza di personale ATS qualora il responsabile del servizio di custodia ravveda la necessità di adottare particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. Quando, prima dell'esumazione, si accerti che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ATS alle operazioni di esumazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.
5. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

ART. 42 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione.
2. Le operazioni di estumulazione devono avvenire preferibilmente nei mesi da ottobre ad aprile.
3. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato, i resti possono essere avviati a cremazione, essere deposti nell'ossario comune o essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, tombe o cappelle di famiglia in concessione.
4. È compito del necroforo comunale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'estumulazione.
5. Nel caso di mancata mineralizzazione, al momento dell'estumulazione ordinaria i resti mortali possono essere avviati a cremazione oppure essere trasferiti in campo di mineralizzazione. Nel campo di mineralizzazione è consentito l'utilizzo di additivi che possano abbreviare il periodo di permanenza nella fossa. Il periodo di inumazione in campo di mineralizzazione è fissato in due anni nel caso in cui si ricorra all'impiego di additivi biodegradanti, in cinque anni in caso contrario.
6. Qualora, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal presente regolamento e dagli avvisi pubblici, gli aventi titolo non comunichino la nuova sistemazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di estumulazione ordinaria o alla scadenza della concessione, il Comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, la cremazione d'ufficio dei resti mortali, previa preventiva informazione alla cittadinanza mediante pubbliche affissioni e/o pubblicazione sul sito istituzionale. Per procedere alla cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico degli aventi titolo, salvo i casi di gratuità previsti dal presente regolamento.
7. Entro il 30 giugno di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è possibile procedere all'estumulazione ordinaria. Gli elenchi dovranno essere resi disponibili mediante affissione nella bacheca presente all'ingresso del cimitero e dovranno essere resi consultabili sul sito web del Comune.
8. L'inizio delle operazioni programmate di estumulazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'ingresso del cimitero ed eventualmente con cartellini di segnalazione sulle singole sepolture.

9. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

ART. 43 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione. Essa può essere disposta:
 - a. su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b. per cremazione, su richiesta dei familiari;
 - c. su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura o per il trasporto in altro cimitero;
 - d. per motivi di natura igienico-sanitaria.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del cadavere in altra sepoltura sono effettuate previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata su istanza degli interessati.
3. Può essere richiesta la presenza di personale ATS qualora il responsabile del servizio ravveda la necessità di adottare particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ATS alle operazioni di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.
4. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.
5. I titolari di concessioni, i loro eredi o successori, che procedono all'estumulazione straordinaria di un proprio congiunto, per trasferimento in nuova sepoltura nel cimitero locale hanno diritto al rimborso parziale nella misura pari al 50% dell'importo versato al momento della richiesta iniziale, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'interruzione sia richiesta entro e non oltre la prima metà della durata della concessione in essere. Negli altri casi non è dovuto alcun rimborso ed il Comune entra in possesso del loculo lasciato libero.

ART. 44 – SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente solo nei casi stabiliti dall'art. 11 -Servizi gratuiti - del presente regolamento.
2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie non promosse d'ufficio sono a carico del richiedente. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 83 del DPR n. 285/1990, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ART. 45 – RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. In caso di collocamento in sepoltura privata, la raccolta delle ossa va effettuata in cassette di zinco, aventi dimensioni e caratteristiche previste dalla vigente normativa in materia, da destinare nei seguenti modi, con oneri a carico dei richiedenti:
 - a. nelle cellette ossario;
 - b. nei loculi;
 - c. nelle tombe o in altre sepolture in concessione;
3. La cassetta contenente le ossa dovrà recare impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.
4. Per i resti ossei di persone sconosciute, la cassetta riporterà la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

ART. 46 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possono essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al referente dell'Ufficio Servizi Cimiteriali al momento dell'operazione o, comunque prima che essa sia eseguita.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati dai necrofori al referente dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato al miglioramento degli impianti cimiteriali. Il ricavato e le modalità di utilizzo dello stesso dovrà essere elencato in apposito registro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.
3. Le fotografie vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro la data di esumazione o estumulazione.

ART. 47 – SMALTIMENTO DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, devono essere smaltite secondo la normativa vigente entro e non oltre 30 giorni dall'inizio dei lavori di smantellamento.
2. Le operazioni di smaltimento dei materiali sono a carico del richiedente e devono essere eseguite da ditte specializzate e autorizzate a tali operazioni.

CAPO VI – CREMAZIONE

ART. 48 – IMPIANTO CREMATORIO

1. Si dà atto che il Comune di Bariano non dispone di un impianto di cremazione e di conseguenza per procedere alla cremazione di cadaveri o resti le imprese funebri devono avvalersi degli impianti autorizzati.
2. Il soggetto gestore è tenuto al rispetto delle tariffe approvate annualmente dai Comuni e delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 49 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Le disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri sono disciplinate dall'art. 79, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificata dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182, dalla Legge Regionale n. 33/2009 e dal Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4. Le ceneri possono essere affidate ai familiari o agli altri aventi titolo secondo la volontà del defunto, per la tumulazione, dispersione o affidamento, nel rispetto della normativa vigente.
2. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri, trascorsi 90 (novanta) giorni, verranno disperse nel cinerario comune.
3. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o del Comune di ultima sepoltura, anche in modalità digitale, acquisita la documentazione prevista dalla normativa vigente, in carta libera o con modalità digitale, e verificata la volontà del defunto o degli aventi titolo.
4. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione, l'affidamento o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalità digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione, al servizio cimiteriale nei casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale, ovvero al Comune di destinazione nei casi di dispersione in natura e affidamento.
5. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo l'identità del dichiarante; le stesse possono essere acquisite anche per via telematica ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
6. Le operazioni e i costi di cremazione sono a carico del richiedente.
7. A seguito di istanza degli aventi titolo, le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei resti mortali, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, sono rilasciate dal competente ufficio del Comune del cimitero in cui i resti sono stati rinvenuti. In caso di mancata comunicazione sulla nuova sistemazione dei resti a seguito di esumazione ordinaria, estumulazione ordinaria o scadenza della concessione, il Comune può procedere secondo quanto previsto dagli articoli 40 e 42 del presente regolamento.

ART. 50 – CONTROLLI E SANZIONI RELATIVI ALLA CREMAZIONE

1. È demandato all'ufficio di Stato Civile, coadiuvato del Comando Polizia Locale, il controllo periodico, anche a campione, della corretta conservazione delle urne cinerarie oggetto di affidamento presso l'abitazione dichiarata e nel luogo indicato.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile, le autorità sanitarie, i pubblici ufficiali sono tenuti a denunciare all'autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua atti nei quali possa configurarsi il sospetto di reato di distruzione o dispersione delle ceneri di cui all'art. 411 del codice penale.
3. Le violazioni a quanto disposto dal presente regolamento in merito all'osservanza delle prescrizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri di cui al Regolamento Regionale n. 4/2022 e alla Legge n. 130/2001, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, salvo che non costituiscano presupposto per l'applicazione delle pene previste dall'art. 411 del codice penale. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 8-bis della Legge 30 marzo 2001, n. 130, come introdotto dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182, per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto di cadaveri destinati alla cremazione, salvo che il fatto costituisca reato.

ART. 51 – URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere o resti avviati a cremazione e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo versamento delle tariffe stabilite, l'urna potrà essere collocata all'interno del cimitero:
 - a. nelle cellette cinerarie;
 - b. nei loculi;
 - c. nelle tombe o in altre sepolture in concessione;
3. Si rammenta che ogni tumulazione di una nuova urna cineraria in una sepoltura privata già in concessione, è vincolata alla dimensione del feretro, delle urne o della cassetta di resti già presente nella sepoltura stessa o di successiva tumulazione, in quanto lo spazio disponibile è contenuto.
4. È obbligatorio per il concessionario, o suo incaricato, verificare rispetto alle operazioni di sepoltura richieste lo spazio a disposizione, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.
5. Non è possibile effettuare l'inumazione in campo comune di urne cinerarie.

ART. 52 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque familiare scelto liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della normativa vigente.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di apposita modulistica nella quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna. La modulistica e gli atti relativi all'affidamento dell'urna cineraria possono essere formati anche in modalità digitale; gli stessi sono trasmessi, ove necessario, all'impresa funebre incaricata, al servizio cimiteriale o al Comune di destinazione, anche per via telematica, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il trasporto delle ceneri da Comune a Comune deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. In caso di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto le ceneri vengono conferite al cimitero comunale, e, previo versamento dell'importo previsto, può essere disposta la tumulazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero, ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento o il conferimento nel cinerario comune.

ART. 53 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa nei luoghi indicati dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificata dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182, dalla L.R. 33/2009 e dal Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4. La relativa documentazione è inoltrata anche al servizio cimiteriale; per i casi di dispersione in natura o affidamento, la documentazione è inoltrata al Comune di destinazione, anche per via telematica, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

2. La dispersione delle ceneri nella apposita area cimiteriale – Giardino delle Rimembranze - avviene ad opera degli operatori. L'urna cineraria rimasta vuota sarà smaltita a cura del Comune, previo pagamento della tariffa.
3. Al di fuori dei cimiteri, la dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
4. In assenza di qualunque indicazione sul luogo della dispersione delle ceneri, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel Giardino delle Rimembranze
5. La dispersione delle ceneri, al di fuori del cimitero, è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2) dell'art. 3 della legge 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
6. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

CAPO VII – NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE

ART. 54 – COMPITI DEL PERSONALE CIMITERIALE E ORARI

1. Il personale addetto al Cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché del presente Regolamento comunale ed in particolare:
 - a. esercitare durante l'orario di apertura al pubblico la vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata, nonché curare che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose;
 - b. impedire l'esecuzione dei lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - c. segnalare all'Ufficio competente eventuali danni riscontrati alla proprietà Comunale o a quella privata;
 - d. curare la pulizia dei locali del Cimitero nonché la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
 - e. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
2. Inoltre, ha l'obbligo di:
 - a. ricevere ed accompagnare i cadaveri sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - b. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali;
 - c. provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, a collocare i resti mortali nell'apposito tumulo prescelto;
 - d. consegnare all'Ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.
3. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta con il sistema automatizzato.
5. Qualora una persona rimanga all'interno del Cimitero dopo la chiusura dei cancelli automatizzati, le sarà consentito uscire azionando un pulsante di emergenza.

ART. 55 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel Cimitero si può entrare di norma solo a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. agli animali, ad esclusione di quelli che abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o diversamente abili;
 - b. alle persone in evidente stato di alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età che comportino difficoltà di deambulazione, debitamente dichiarati mediante certificazione medica, il responsabile del servizio rilascia un permesso al fine di consentire la visita alle sepolture di familiari a mezzo di veicoli.

4. I fioristi, i marmisti e chiunque debba accedere al cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazioni o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura deve munirsi di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'ufficio competente, dietro presentazione di richiesta formulata secondo il disposto dell'art. 86 e rispettando le procedure impartite dal responsabile del servizio.
5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati, debbono circolare lungo i viali a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.
6. L'accesso al cimitero non è consentito ai velocipedi e ai monopattini.

ART. 56 – DIVIETI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a. fumare;
 - b. circolare con biciclette, motocicli o altri veicoli; se non previamente autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori (nel rispetto della raccolta differenziata), accumulare neve sui tumuli;
 - f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (esempio: con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari ecc.);
 - h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
 - i. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
 - j. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k. assistere alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - l. qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
2. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto disturbante e offensivo verso il culto dei defunti sarà diffidato a uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e quando ne fosse il caso, sarà dato avviso alla Polizia Locale o alle Forze dell'ordine per i provvedimenti del caso.

ART. 57 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI

1. Sulle tombe e sui loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, foto e n. 1 fotografia a ricordo, lampade votive, portafiori, simboli, epigrafi secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dall'Ufficio Tecnico, secondo il Piano regolatore cimiteriale e previo versamento dei diritti comunali.
2. Il progetto per la realizzazione della lapide e del monumento deve essere presentato dal concessionario e successivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo i criteri vigenti al momento della presentazione della domanda.
3. Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.
4. Le lastre di chiusura dei loculi devono essere conformi alle prescrizioni assunte dall'Amministrazione Comunale.
5. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo di Carrara bianco o di Botticino, entrambe di prima scelta, ed il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide. Qualora vengano poste lapidi di diverso materiale, il Comune procederà alla loro rimozione.
6. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione, a pena di decadenza della concessione, devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche, a cura e spese degli interessati.
7. È altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nella sepoltura purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame; il limite massimo di fotografie da apporre sulla lapide dei loculi è pari a n. 4 (salma/resti/ceneri/foto a ricordo).
8. In memoria di persone le cui spoglie sono sepolte in altro cimitero è ammessa l'apposizione di n. 1 fotografia con l'iscrizione epigrafica aggiuntiva "A ricordo" sulle lapidi dei loculi e sulle tombe.

9. Sulle lapidi degli ossari e delle nicchie cinerarie è consentita l'apposizione della sola fotografia dei resti/ceneri tumulati.
10. Gli ornamenti dovranno essere collocati secondo lo schema adottato dall'Amministrazione con autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.
11. È consentita l'asportazione della lapide di marmo esclusivamente da parte della ditta incaricata di effettuare le incisioni o l'applicazione delle iscrizioni epigrafiche, previa compilazione dell'apposito modulo di carico e scarico ritirabile presso l'Ufficio Tecnico comunale. La ditta incaricata è tenuta altresì a comunicare al medesimo Ufficio la data in cui verrà riposizionata la lapide di chiusura del loculo, dell'ossario o della nicchia cineraria. Nel caso in cui i privati chiedano di sostituire la lapide per motivi eccezionali, ciò potrà avvenire a loro cura e spese, con altra lapide conforme all'originale, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
12. Sulle lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono ammessi:
 - a. Lampade votive che dovranno essere collocate esclusivamente nell'angolo inferiore sinistro della lapide;
 - b. portafiori e/o elementi di decoro floreale che dovranno essere collocati esclusivamente nell'angolo inferiore destro della lapide.
 - c. Le lampade votive ed i portafiori dovranno essere in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli, fatto salvo il ferro battuto di particolare pregio) e non dovranno sporgere più di cm 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né potranno oltrepassare i limiti della lapide stessa.
13. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e di località, per gli stranieri e per le varie confessioni non cattoliche, è ammesso l'uso di lingua estera.
14. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate dall'Ufficio comunale competente. Nel caso di testi in latino od in lingua straniera, dovrà essere presentata la relativa traduzione in lingua italiana.
15. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
16. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni del presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato, o quelle nelle quali figurino errori di scrittura o quelle abusivamente introdotte nel Cimitero, vengono rimosse a cura del Comune e a spese del concessionario, previa diffida.

ART. 58 – FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI

1. È consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe piante, fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non escano dal perimetro della tomba.
2. Le piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 180 (centoottanta) centimetri dal piano di campagna misurato dal livello della tomba, dovranno essere ridimensionati, a cura dei Concessionari e aventi titolo.
3. Nei campi comuni non è consentita alcuna piantumazione, l'area dovrà essere mantenuta a prato. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere riposti negli appositi contenitori installati sulle tombe e sulle lapidi.
4. È fatto obbligo a parenti e affini del defunto a provvedere allo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua, dei fiori e delle piante, per evitare il ristagno dell'acqua.
5. È fatto obbligo a parenti e affini del defunto o di chiunque altri li ha deposti, rimuovere i fiori e le piante quando avvizziscono.
6. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli saranno rimossi dagli incaricati del Comune.
7. I vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere non dovranno essere collocati a terra o negli interspazi fra le sepolture, a ridosso dei loculi o sul davanzale prospiciente la lapide del loculo, lungo marciapiedi e corridoi di portici.
8. L'incaricato comunale avrà facoltà di rimuovere dall'area calpestabile i vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere, in quanto sono da ritenersi pericolosi per l'incolumità delle persone. Lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione.
9. Tutto quanto apposto irregolarmente e senza autorizzazione sarà rimosso d'ufficio, smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno, con eventuali oneri a carico del concessionario.

10. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc. non autorizzati e indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere pericolose, con successivi oneri a carico del concessionario.

TITOLO IV – CONCESSIONI

CAPO I – COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ART. 59 – IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE E ORNAMENTAZIONE - TERMINI

1. Come previsto dall'art. 20 del Regolamento Regionale n. 4/2022 ogni fossa di inumazione, loculo, tomba o nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale resistente, sul quale sono riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.
2. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo di Carrara bianco o di Botticino di prima scelta ed il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide. Qualora vengano poste lapidi di diverso materiale, il Comune procederà alla loro rimozione.
3. È inoltre consentita l'apposizione sulle lapidi di n. 1 fotografia di defunto non tumulato nella sepoltura, purché parenti entro il terzo grado del defunto tumulato. In tal caso dovrà essere applicata o incisa, a cura e spese degli interessati, l'iscrizione "a ricordo".
4. L'Amministrazione Comunale può imporre l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti qualora ne venga rilevata la precarietà, la pericolosità o l'incuria. In difetto si procederà d'ufficio con diritto di piena rivalsa a rimborso delle spese sostenute.
5. Fanno fede inoltre tutte le disposizioni riportate nel contratto di concessione e nel piano regolatore cimiteriale.

ART. 60 – COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. I concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di notevole importanza e decoro artistico secondo i disposti del presente articolo.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti o i viali.
3. I concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle di famiglia devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
4. La realizzazione e la manutenzione straordinaria delle tombe e cappelle di famiglia, come pure le varianti in corso d'opera, sono assoggettate all'acquisizione di idonei titoli abilitativi rilasciati dal competente Servizio Edilizia Privata.
5. La richiesta di permesso di costruire, o altro titolo edilizio idoneo, deve essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi dal rilascio della concessione, a pena di decadenza della stessa e deve essere corredata della seguente documentazione.
 - a) Per la costruzione di tombe di famiglia: progetto delle camere in muratura e del monumento (pianta, prospetto e fianco) in scala 1: 10, con l'indicazione del numero di feretri che potranno essere accolti, dei particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e con l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore. L'altezza del piano del monumento funebre deve essere di 20 cm dalla quota di calpestio del viale/vialetto adiacente o dalla quota marciapiede se esistente. In caso di monumenti funebri esistenti con altezze diverse dovrà essere rispettato l'allineamento preesistente, seguendo le disposizioni che saranno fornite dal Responsabile del settore Edilizia Privata. L'altezza massima della tomba comprensiva di monumento non potrà essere superiore a 1, 20 metri dal piano di calpestio del viale/vialetto adiacente o dalla quota marciapiede se esistente.
 - b) Per la costruzione di cappelle di famiglia: progetto e descrizione dettagliata dell'opera, con particolare riferimento ai materiali impiegati, al loro spessore e al loro collegamento; indicazione del numero di feretri che potranno essere accolti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte le facciate viste, in scala 1: 20. Devono essere uniti al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, in particolar modo dei cancelli,

delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate. Deve essere indicato il nome dell'artista che assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, pittura o mosaico di rilevante importanza decorativa, se presenti.

6. È fatto obbligo nella progettazione, prevedere un numero minimo di ossari pari al numero dei feretri previsti
7. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
8. I lavori di costruzione delle tombe di famiglia dovranno iniziare entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo e dovranno essere ultimati entro un anno dall'inizio dei lavori, a pena di decadenza della concessione e il ripristino dell'area.
9. I lavori di costruzione delle cappelle di famiglia dovranno iniziare entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo e dovranno essere ultimati entro due anni dall'inizio dei lavori, a pena di decadenza della concessione e il ripristino dell'area.
10. I lavori di costruzione per le sepolture a inumazione devono essere conclusi entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Ufficio Tecnico;
11. La decadenza della concessione non dà diritto ad alcun rimborso.
12. È fatto obbligo di presentare la segnalazione certificata di agibilità entro i termini di legge.

ART. 61 – MATERIALE ORNAMENTALE - CARATTERISTICHE DEI MONUMENTI E DELLE LAPIDI

1. Dal cimitero saranno asportati d'ufficio i monumenti, le lapidi, le lastre tombali indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o rischiose per l'incolumità pubblica. Tali provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
2. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.
3. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

ART. 62 – OBBLIGO DI MANUTENZIONE

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
2. Il responsabile della custodia vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato, con provvedimento del Responsabile di Area competente, ad eseguire le opere specificamente richieste entro congruo termine.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del Responsabile di Area competente rilasciata su domanda dell'interessato.

CAPO II – CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 63 – SEPOLTURE IN CONCESSIONE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti realizzabili anche da parte del Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso di manufatti riguardano sepolture individuali (loculi, nicchie cinerarie, ossari), nonché tombe di proprietà comunale.

4. Alle sepolture private di cui al presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà in capo al Comune.
6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata, ovvero, laddove richiesto, della forma pubblica amministrativa, con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano l'imposta di bollo, l'imposta di registro, se dovuta, ed ogni altra spesa contrattuale.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente:
 - a. la tipologia di sepoltura concessa e la sua identificazione;
 - b. il numero di posti salma assegnati;
 - c. la durata;
 - d. il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici o, nel caso di collettività, il legale rappresentante pro tempore;
 - e. i dati dei soggetti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione; nel caso in cui tali dati non vengano specificati all'atto della richiesta trova applicazione l'art. 67, comma 3 del presente regolamento;
 - f. l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
 - g. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
8. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento, entro 10 giorni dalla richiesta, del corrispettivo vigente al momento della stipula del contratto di concessione, secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
9. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; nell'ipotesi in cui la salma sia già stata tumulata si procede, previa notifica, all'estumulazione d'ufficio e all'inumazione della stessa in campo comune a spese dell'inadempiente.
10. Non si procede all'apertura di nuovi campi di loculi, ossari e nicchie cinerarie sino a completo esaurimento di quelli in uso.

ART. 64 – TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA E CAUZIONE

1. All'atto dell'assegnazione in concessione di aree per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia o di tombe di famiglia realizzate al rustico dal Comune, il richiedente deve prestare cauzione provvisoria, a garanzia della serietà della richiesta e della corretta esecuzione dei lavori e posa del monumento.
2. La cauzione ammonta al venti per cento del corrispettivo dovuto e viene prestata mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli istituti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni, ovvero tramite bonifico presso la tesoreria comunale.
3. Il Comune trattiene la cauzione provvisoria nei seguenti casi:
 - a. se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione, nel caso di assegnazione di area, o la domanda di approvazione del monumento, nel caso di concessione di manufatto, entro il termine assegnatogli con l'atto di concessione;
 - b. se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine stabilito dall'art. 60 del presente regolamento, salvo il provvedimento di decadenza;
 - c. se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza;
4. La cauzione viene svincolata con provvedimento del Responsabile di Area competente, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

ART. 65 – DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVI

1. Tutte le concessioni sono onerose e sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 4/2022, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975.
2. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2022

3. La durata è fissata:
 - a. in 50 (cinquanta) anni per le aree assegnate per la costruzione di tombe in muratura individuali e collettive; rinnovabili per 25 anni/50 anni, a scelta del concessionario, previo pagamento del relativo canone di concessione;
 - b. in 99 (novantanove) anni per le aree assegnate per la costruzione di edicole, di cappelle e di cripte; rinnovabili per 50/99 anni a scelta del concessionario, previo pagamento del relativo canone di concessione;
 - c. in 40 (quaranta) anni per gli ossari e le nicchie per le urne cinerarie, rinnovabili esclusivamente per ulteriori anni 20, previo pagamento del relativo canone di concessione;
 - d. in 40 (quaranta) anni per i loculi, rinnovabili esclusivamente per ulteriori 20 anni, previo pagamento del relativo canone di concessione;
 - e. in 10 (dieci) e anni 20 (venti) per le aree assegnate per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione, previo pagamento del relativo canone di concessione.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.
5. Nelle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 (novantanove) anni (cosiddette perpetue) rilasciate antecedentemente al 10 febbraio 1976, fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, non può essere superato il numero dei posti cadaveri/resti realizzati a seguito dell'atto di concessione.
6. L'esercizio di tale facoltà di ampliamento della concessione comporterà la stipula di un nuovo atto di concessione che stabilirà che l'originario rapporto concessorio si trasformi a tempo determinato per un periodo di 99 (novantanove) anni pari al tempo massimo previsto per tali concessioni.
7. Per l'esercizio di tale facoltà è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 66 – ROTAZIONE DELLE SALME NELLE TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. Nelle tombe e cappelle di famiglia è consentita l'estumulazione dei feretri tumulati da almeno vent'anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altri feretri.
2. Per ciascun feretro tumulato dovrà essere garantita la permanenza per almeno 20 anni. A tal proposito dovrà essere prorogata la concessione in essere fino al raggiungimento del predetto periodo.
3. Per le operazioni indicate nei commi precedenti è dovuto il corrispettivo previsto dal tariffario approvato dalla Giunta comunale.

ART. 67 – DIRITTO DI SEPOLCRO IN TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. Si definisce diritto di sepolcro (jus sepulchri) il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
2. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
3. Il diritto d'uso delle tombe e cappelle di famiglia è riservato al concessionario ed ai membri della sua famiglia, nonché agli affini, ai collaterali e ad altre persone appositamente autorizzate, ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario (istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:
 - a. il coniuge;
 - b. i parenti in linea retta fino al sesto grado;
 - c. i collaterali entro il secondo grado;
 - d. gli affini entro il quarto grado;
 - e. I legami di parentela e di affinità di cui sopra si riferiscono esclusivamente al titolare od ai titolari della concessione;
5. Resta salva la facoltà per il concessionario, di limitare il diritto d'uso della sepoltura a determinate persone della famiglia: in tal caso i nomi di esse dovranno risultare dall'atto di concessione.
6. Il primo concessionario e i suoi successori possono, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, in tal caso dovrà essere prodotto un estratto autentico del testamento.

7. Su richiesta del concessionario può essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti, dietro corresponsione di tariffa definita dalla Giunta.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

ART. 68 – OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

ART. 69 – SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio di Stato Civile, entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alle salme, ai resti o alle ceneri, agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei collegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite PEC, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri, cassette resti e urne cinerarie.
4. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
5. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 79.

ART. 70 – CENOTAFI E LAPIDI MURARIE

1. Non è consentita la concessione di sepolture ad uso di cenotafio.
2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri, in campi di battaglia, o i cui resti siano stati deposti nell'ossario o nel cinerario comune può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa nei luoghi del cimitero a ciò destinati, se previsti nel piano regolatore cimiteriale, assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati.
3. All'interno delle tombe e cappelle di famiglia la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione fatte salve le disposizioni circa le epigrafi di cui all'art. 57.

ART. 71 – LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE

1. Per l'esecuzione di opere di carattere straordinario, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata a carico del Comune.

ART. 72 – DOVERI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

ART. 73 – COSTRUZIONE DELLE OPERE – TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le sepolture impegnano il concessionario a presentare il progetto di costruzione dei manufatti entro il termine stabilito nell'art. 60.
2. Le concessioni in uso di aree per le sepolture impegnano il concessionario all'esecuzione delle opere nel rispetto dei seguenti termini:
 - a. Per le sepolture a inumazione, le opere devono essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Ufficio Tecnico;
 - b. per la posa del monumento delle tombe in muratura, le opere devono essere concluse entro il termine previsto dall'art. 60 del presente Regolamento; le opere devono essere concluse entro 1 (uno) anno dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Ufficio Tecnico;
 - c. per la costruzione di cappelle, le opere devono essere concluse entro il termine previsto dall'art. 60 del presente Regolamento; le opere devono essere concluse entro 2(due) anni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Ufficio Tecnico;

CAPO III – CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 74 – ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le tombe individuali, dei resti o ceneri per gli ossari e delle ceneri per le nicchie cinerarie.
2. L'assegnazione del loculo/ossario/nicchia cineraria avviene all'atto della richiesta, in ordine progressivo, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Prima di effettuare l'assegnazione di loculi facenti parte di una nuova serie o lotto, è indispensabile che sia stata completamente assegnata la serie o lotto precedente e che si siano recuperati i loculi liberi in altri lotti o campate. L'apertura di una campata nuova o a recupero verrà regolamentata con provvedimento del Responsabile del Servizio. Da questa assegnazione è esclusa la quita fila, dove è presente
3. Soltanto per consentire l'affiancamento dei coniugi è possibile, in caso di non disponibilità di n. 2 loculi adiacenti in serie o lotti a recupero, aprire una nuova serie o lotto. Per le successive tumulazioni si proseguirà con l'assegnazione di loculi secondo i criteri stabiliti dal comma precedente.
4. Il richiedente può scegliere, a parità di fila assegnata o file superiori sino alla quarta fila, un loculo in un lotto o serie diverse, ma a condizione che tale scelta sia legata da vincoli di parentela, di affinità fino al terzo grado, con salme tumulate in quella serie o lotto.
5. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
6. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

ART. 75 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE AREE TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

1. L'assegnazione di tombe e cappelle di famiglia e la concessione di aree per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia avviene a favore di:
 - a. di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 27, comma 1 e 2;
 - b. di chi abbia diritto alla sepoltura nel cimitero comunale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27, comma 1 e 2;
2. Il canone di concessione delle aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle è determinato dalla Giunta comunale, insieme alle tariffe degli altri servizi e concessioni cimiteriali.
3. Per l'assegnazione di tombe non di nuova costruzione rientrate nella disponibilità del Comune in seguito a rinuncia degli aventi diritto o per le quali sia stata pronunciata la decadenza della concessione, si procede mediante asta pubblica al rialzo rispetto al valore a base d'asta stabilito dall'amministrazione. Il valore a base d'asta terrà conto del pregio tecnico-artistico della sepoltura, delle condizioni di manutenzione, della posizione all'interno del cimitero e del numero di salme e resti che possono esservi tumulati. Oltre alla somma offerta per la tomba, il concessionario dovrà corrispondere anche la tariffa prevista per la concessione. Dell'asta pubblica è dato avviso sul sito

istituzionale. È fatto obbligo all'assegnatario di effettuare i lavori necessari per la sistemazione della tomba di famiglia, con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 60 del presente regolamento. In ogni caso non è consentita la tumulazione di alcun feretro fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati.

4. Scaduto il termine di presentazione delle domande viene stilata una graduatoria; in caso di parità di punteggio tra gli offerenti si procederà per sorteggio.
5. Le richieste non soddisfatte non saranno comunque tenute in graduatoria per successivi bandi.

ART. 76 – CONCESSIONE LOCULI IN ASSEGNO

1. Il rilascio in concessione di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda, i cosiddetti loculi in assegno, è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a. La concessione in loculo deve essere richiesta contestualmente alla domanda in altro loculo destinato alla tumulazione di persona defunta che sia coniuge, convivente/compagno o parente di primo grado del richiedente. Il loculo in assegno deve essere contiguo a quello richiesto per la tumulazione della persona defunta;
 - b. Qualora si rendesse disponibile, per effetto di estumulazione il loculo adiacente al coniuge deceduto, il coniuge, convivente/compagno o parente di primo grado può richiedere il loculo resosi libero;

ART. 77 – CONCESSIONE LOCULI PER TRASLAZIONE CADAVERE

1. All'atto della morte del coniuge/convivente/compagno(vedovo) o parente di primo grado i familiari possono chiedere la concessione di n. 2 loculi e traslare il feretro del coniuge/convivente/compagno o parente di primo grado già tumulato rinunciando alla concessione del precedente loculo e procedendo alla richiesta del rimborso della concessione secondo quanto stabilito dall'art. 43, 5° comma, del presente regolamento. È consentito l'avvicinamento del cadavere del coniuge, convivente compagno o tra i parenti di primo grado tumulati in altro cimitero. La richiesta di avvicinamento deve essere contestuale alla richiesta di tumulazione.
2. Il trasferimento di un feretro da un loculo a un altro è altresì consentito qualora si rendesse disponibile, per effetto di estumulazione adiacente al coniuge/convivente/compagno o tra i parenti di primo grado, previa rinuncia alla concessione del precedente loculo e procedendo alla richiesta del rimborso della concessione secondo quanto stabilito dall'art. 43, 5° comma.
3. I familiari possono chiedere l'assegnazione di n. 3 loculi (numero massimo consentito) per l'affiancamento dei genitori (traslazione/traslazione, traslazione/tumulazione) per traslare i feretri dei genitori o genitori/parente di primo grado.
4. In caso di affiancamento di coniugi o familiari, il costo della traslazione è interamente a carico del richiedente.
5. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario della giunta comunale.

CAPO IV – MODALITÀ CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 78 – CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni cessano per:
 - a. Rinuncia;
 - b. Decadenza;
 - c. Revoca;
 - d. Estinzione;
2. Trattandosi di beni demaniali, le aree e gli spazi cimiteriali sono inalienabili, non acquisibili per usucapione e inespropriabili. Il diritto di proprietà di questi beni in capo al Comune è imprescrittibile. La caratteristica della demanialità si estende alle loro pertinenze e servitù. Per quanto sopra, essi non possono essere oggetto di cessione tra privati o di trasferimento di qualunque altro diritto reale di godimento. In caso di decadenza, revoca, estinzione o rinuncia della concessione, le aree e i manufatti realizzati in loro corrispondenza e i manufatti per la tumulazione rientrano nella disponibilità del Comune, che diventa proprietario di ogni opera realizzata dal concessionario, senza che questi possa accampare alcuna pretesa o diritto di sorta. Fanno eccezione le tombe e le cappelle di famiglia non rispondenti ai requisiti stabiliti dal Regolamento Regionale 4/2022, in situazione di degrado o in cattivo stato di manutenzione; in tal caso e ad insindacabile giudizio del Comune i concessionari ed i loro aventi diritto sono tenuti alla demolizione integrale del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, con spese a loro carico.

ART. 79 – RINUNCIA

1. È facoltà del concessionario, o suo erede o legatario, rinunciare in qualsiasi momento alla concessione in uso di sepoltura a tumulazione. La rinuncia deve essere trasmessa al Comune con richiesta scritta tramite PEC o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale, non sia stata occupata da alcun feretro o quando, essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede, con spese a carico del concessionario rinunciante.
3. La domanda di estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
4. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero, si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
5. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
6. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, o comunque da chi può disporre della salma, dei resti o delle ceneri.

ART. 80 – DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dall'assegnazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d. quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto o all'esecuzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e. quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere e) e f) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo on line e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al Responsabile del servizio in base ad accertamento dei presupposti con provvedimento motivato.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, con spese a carico del concessionario decaduto o dei suoi eredi e successori.
6. In seguito, il Responsabile del servizio competente, se del caso, disporrà per la demolizione delle opere, ponendo le relative spese a carico del concessionario decaduto o dei suoi eredi e successori.

ART. 81 – REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. In tali casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, con provvedimento motivato, previo accertamento dei presupposti di fatto e di diritto. Contestualmente, verrà concesso agli aventi titolo l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede

mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.
5. Nel giorno indicato, la traslazione delle salme avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 82 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono.
 - a. per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
 - b. per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 285/1990;
2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse passa in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro dodici mesi dall'esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
3. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti. Nel caso in cui il Comune ritenga invece necessario demolire la sepoltura (tombe di famiglia e cappelle), le relative spese sono a carico del concessionario o dei suoi eredi.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune, ponendo le relative spese a carico del concessionario o dei suoi eredi.

ART. 83 – DECADENZA PER ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA

1. Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi trent'anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa.

TITOLO V – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERO – IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 84 – AVVIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

1. L'attività funebre è avviata, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4/2022, a seguito di presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria di una segnalazione certificata di inizio attività, attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 74, comma 3, della L.R. 33/2009 o, nel caso di centro servizi, dei requisiti minimi di cui all'articolo 74 bis della medesima L.R. 33/2009.
2. In merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi, alle incompatibilità e alle condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre, ai percorsi formativi per gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre, agli obblighi di correttezza e trasparenza si rinvia agli artt. 3 e seguenti del Regolamento Regionale n. 4/2022.

ART. 85 – IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alla normativa di settore e alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

ART. 86 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER CONTO DI PRIVATI - ACCESSO AL CIMITERO

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, a loro libera scelta.
2. Il personale delle imprese ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento ed un abbigliamento consono alla natura del luogo; nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camicia, con divieto assoluto di restare in calzoncini o canottiera. In caso di inadempienza alle norme disciplinari previste dal presente regolamento o impartite dal Responsabile del cimitero, ne viene disposto l'allontanamento.
3. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria le imprese devono attenersi alle procedure di accesso e garanzia definite dall'ufficio cimiteriale.
4. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili in solido con il titolare della concessione o autorizzazione per eventuali danni arrecati a persone o a cose, del Comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori. Tali Imprese, prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione, devono richiedere al Servizio competente l'autorizzazione per l'ingresso per lavori al Cimitero. L'autorizzazione è rilasciata previo deposito di copia di polizza assicurativa a copertura di ogni e qualsiasi danno arrecato dall'Impresa a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori e, se richiesta, previo pagamento delle spese per la fornitura di acqua ed energia elettrica come da tariffario.
5. Sono stabilite dall'ufficio cimiteriale le procedure di verifica in contraddittorio di eventuali danni provocati dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori.
6. È tassativamente vietato alle Imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività eticamente, professionalmente e moralmente scorrette o censurabili.

ART. 87 – RECINZIONE AREE

1. Nella costruzione o manutenzione di tombe di famiglia e cappelle, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza aver ottenuto la concessione di occupazione di suolo pubblico.

ART. 88 – CANTIERI DI LAVORO E MATERIALE DI COSTRUZIONE

1. All'interno del cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti e tombe; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal Responsabile del Servizio.
2. È vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
3. Anche laterizi, sabbia, ghiaia, cemento, ecc. devono essere depositati nello spazio assegnato ai sensi dell'art. 87, comma 1; il Responsabile del servizio, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Ogni giorno, a fine lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc. Le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi dovranno essere collocate in zone individuate dal responsabile del Servizio e nascoste alla vista dei visitatori.
5. Per il consumo di acqua ed energia elettrica impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
6. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.
7. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in impianti regolarmente autorizzati, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare a regola d'arte le opere eventualmente danneggiate.
8. Le ossa eventualmente rinvenute durante i lavori devono essere consegnate al Responsabile, che provvederà al deposito come da presente Regolamento.

ART. 89 – AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo modalità ed orari prescritti dal Responsabile del servizio e solo se da questi preventivamente autorizzati.
2. È vietato l'ingresso e il transito a veicoli e mezzi d'opera aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
3. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti con escavatore gommato avente massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.
4. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante e cordoni.

ART. 90 – ORARIO DI LAVORO

1. Le ditte e le imprese che eseguono i lavori all'interno del cimitero per conto dei privati devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile del servizio.
3. Nei sotto indicati periodi è fatto divieto a chiunque di eseguire all'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti la costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Nei medesimi periodi le Imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti:
 - a. dal 26 ottobre al 7 novembre (Commemorazione dei defunti);
 - b. dal 23 dicembre al 7 gennaio (festività natalizie);
 - c. nei 5 giorni precedenti e 5 giorni successivi la Santa Pasqua;
4. Sono fatti salvi eventuali interventi straordinari che si rivelino necessari o obbligatori per motivi igienico-sanitari, di messa in sicurezza o al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

ART. 91 – VIGILANZA

1. Il Responsabile del cimitero vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla direzione del cimitero la fine dei lavori nonché la segnalazione certificata di agibilità, se e in quanto dovuta.

CAPO II – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ART. 92 – FUNZIONI

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto, fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - b. occuparsi della salma e del cadavere dei resti mortali, delle ceneri;
 - c. effettuare il trasporto di defunti in o da altri comuni;
 - d. espletare le incombenze presso gli uffici ATS;
 - e. provvedere al recupero salma, anche su richiesta del Comune;
2. provvedere al recupero salma, funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 4/2022 e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

ART. 93 – DIVIETI

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
2. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 94 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, preferibilmente, mediante mezzi informatici.
2. Nello schedario vengono annotati i nominativi dei defunti i cui resti sono presso il cimitero comunale:
 - a. In ogni scheda sono riportati;
 - b. generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - c. il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d. gli estremi del contratto di concessione;
 - e. le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;
 - f. il canone di concessione versato;
 - g. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
3. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è altresì tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
4. L'ufficio competente dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

ART. 95 – REGISTRO GIORNALIERO DEI FUNERALI E TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER FUORI COMUNE

1. Presso l'ufficio di Stato Civile è tenuto il registro cronologico dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di cadaveri da e per fuori Comune che giornalmente vengono effettuati. Tale registro è tenuto, preferibilmente con l'ausilio di strumenti informatici. Il registro e la documentazione correlata possono essere gestiti anche con strumenti informatici e devono consentire la tracciabilità delle autorizzazioni, degli avvisi e delle comunicazioni telematiche relative a inumazione, tumulazione, cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, nel rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di protezione dei dati personali.
2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni: il numero progressivo, la data del decesso, l'ora del decesso, le generalità del defunto (cognome, nome, sesso, data di nascita), il luogo del decesso nel territorio comunale o il Comune da cui proviene la salma, la sepoltura o il Comune di destinazione della salma.

ART. 96 – CONTABILITÀ RELATIVA A CONCESSIONI E A PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE

1. La contabilità inerente le concessioni cimiteriali e i servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti le concessioni e i servizi di cui al comma 1 viene effettuata strumenti elettronici di incasso previsti dalla legge.
3. È fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti.

ART. 97 – SANZIONI

1. Per le violazioni indicate nell'allegato 1 si applicano le sanzioni in esso riportate.
2. Per l'inosservanza agli ulteriori obblighi, previsti nel presente regolamento, le sanzioni sono determinate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. Sono fatte salve le sanzioni particolari secondo leggi o regolamenti generali.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo 1 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Le contestazioni delle violazioni rilevate potranno avvenire ad opera della Polizia Locale, anche su segnalazione del personale addetto al cimitero; non è consentito il pagamento nelle mani dell'accertatore.

5. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'accertata violazione di norme del presente regolamento, non esonera il responsabile dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato.
6. In caso di inadempienze reiterate del presente regolamento, le imprese possono essere sottoposte alla sanzione della motivata sospensione delle lavorazioni.

ART. 98 – TUMULAZIONI CON ANIMALI D'AFFEZIONE

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nicchia cineraria o tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni. È ammessa, invece, la raffigurazione (fotoceramica) del defunto insieme al suo animale.
4. Per animale d'affezione si intende ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo (quali il cane per disabili, gli animali da pet - therapy, da riabilitazione).
5. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 38 del presente Regolamento, all'interno della sepoltura la tumulazione dell'animale occupa uno spazio per ceneri;
6. Alle pratiche di tumulazione/movimentazione dell'animale di affezione si applicano, per analogia, le tariffe previste per la movimentazione di un defunto in stato ceneri.
7. La tumulazione delle ceneri dell'animale di affezione deve essere successiva alla sepoltura del suo proprietario. Non potrà essere autorizzata la tumulazione di un animale di affezione se non è già tumulato o non è stata richiesta e fissata la tumulazione del suo defunto proprietario.
8. L'urna contenente le ceneri dell'animale d'affezione, sigillata, dovrà essere provvista di una targa riportante il tipo e il nome dell'animale, la data di cremazione e l'eventuale numero identificativo del suo microchip. Non è ammesso l'ingresso in cimitero dell'urna contenente le ceneri dell'animale prima del giorno fissato per la relativa tumulazione. Se per qualsiasi ragione l'operazione di tumulazione dovesse essere rinviata, l'urna dovrà esser riconsegnata al cittadino, non essendo ammesso il suo deposito nel cimitero.
9. L'estumulazione del defunto non potrà essere autorizzata qualora non sia preventivamente definita anche la destinazione dell'animale di affezione di cui il defunto era proprietario.
10. Lo spostamento/traslazione del defunto proprietario dell'animale comporterà anche lo spostamento di quest'ultimo, non potendo lo stesso permanere in un manufatto in cui non sia anche sepolto il suo proprietario. Pertanto, nel caso in cui il proprietario sia traslato in altra sepoltura all'interno dei cimiteri comunali e le ceneri dell'animale non possano più essere tumulate insieme al suo proprietario (ad esempio, per mancanza di spazio o mancanza dei nulla osta necessari di chi gestisce il manufatto di destinazione), le stesse dovranno essere ritirate dai parenti del defunto o da chi ha richiesto la sua estumulazione/traslazione.
11. Non sono ammessi: il conferimento delle ceneri dell'animale nel cinerario comune o nell'ossario comune e la dispersione delle ceneri dell'animale all'interno dei cimiteri.
12. Per ottenere l'autorizzazione alla tumulazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:
 - a. Istanza per ottenere la tumulazione delle ceneri dell'animale di affezione nello stesso manufatto di sepoltura del suo defunto proprietario, presentata da uno degli eredi con dichiarazione e presa d'atto delle condizioni necessarie. La richiesta dovrà essere prodotta sull'apposito modulo, completo di marca da bollo e documento di identità in corso di validità del richiedente.
 - b. Certificato di avvenuta cremazione dell'animale, rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario (art. 6 Legge Regionale n. 20 del 21/10/2022 Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia).

- c. Assensi necessari per procedere alla tumulazione nel manufatto di destinazione, in analogia a quanto previsto per la tumulazione di un defunto.
- d. Altra documentazione necessaria per l'operazione cimiteriale, in analogia a quella già in uso per la tumulazione di un defunto.

13. L'estumulazione dell'animale di affezione potrà avvenire per:

- a. traslazione del proprietario all'interno dei cimiteri comunali, con contestuale spostamento anche dell'animale di affezione nella medesima sepoltura di destinazione. In tali casi dovrà essere acquisita:
 - i. la documentazione prevista per l'estumulazione del defunto e la sua tumulazione nella nuova destinazione;
 - ii. la richiesta di estumulazione dell'animale d'affezione e la documentazione occorrente per la tumulazione nella nuova sepoltura di destinazione del suo proprietario;
- b. traslazione del proprietario al di fuori dei cimiteri comunali. In tal caso dovrà essere acquisita:
 - i. la documentazione prevista per l'estumulazione del defunto, con indicazione della nuova destinazione individuata al di fuori dei cimiteri comunali;
 - ii. la richiesta di estumulazione dell'animale d'affezione con impegno del richiedente a ritirare la cassetina contenente le sue ceneri contestualmente al ritiro del feretro/cassetina/urna del defunto/proprietario;
- c. liberare spazio per l'accesso di un altro defunto nel manufatto ove è tumulato il proprietario dell'animale di affezione (ad esempio, qualora si volesse tumulare in celletta il coniuge del defunto, già tumulato con le ceneri del suo animale, e per ricongiungere i due coniugi è necessaria l'estumulazione dell'animale di affezione). In tali casi dovrà essere acquisita:
 - i. la richiesta di estumulazione dell'animale d'affezione con impegno del richiedente a ritirare la cassetina contenente le sue ceneri quale adempimento obbligatorio e preventivo alla tumulazione del successivo defunto;
 - ii. la documentazione prevista per la tumulazione del defunto;

CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 99 – ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale. Il regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.01.2011 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15.12.2019 è espressamente abrogato e cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento. Sono fatti salvi i diritti acquisiti.

ART. 100 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve, fino al loro naturale esaurimento, tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e Comune.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
3. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, compatibilmente con l'osservanza delle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
4. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti in precedenza è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ART. 101 – CAUTELE

1. Chi domanda un qualsiasi servizio cimiteriale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, trasporto, tumulazione, inumazione, cremazione, esumazione, traslazione, concessione di area o manufatto, apposizione di fotografie, croci e lapidi, si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli aventi diritto.
2. Nel caso di contestazioni fra privati, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne dovesse conseguire; essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ART. 102 – SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE

1. In assenza di regolare atto di concessione rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, è demandato ai parenti o ai discendenti del defunto provare
2. documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
3. A sanatoria, i parenti o discendenti aventi titolo, possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia, ai sensi del presente regolamento e previo pagamento della relativa tariffa.
4. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo II e III. Nel caso di tombe il canone dovuto è quello previsto dal tariffario approvato dalla Giunta comunale, per la sola concessione dell'area corrispondente.
5. Per quanto riguarda tombe o cappelle di famiglia, qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione, si procede ad estumulazione d'ufficio con diritto di rivalsa a rimborso delle spese sostenute nei confronti dei parenti o discendenti dei defunti nei modi stabiliti dal successivo articolo 104 e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo III. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare i discendenti o i familiari dei defunti, Il Comune provvederà all'estumulazione e alla successiva collocazione dei resti con oneri a carico del nuovo assegnatario della sepoltura ai sensi dell'art. 75 del presente regolamento.

ART. 103 – RINVIO AD ALTRE NORME

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

ART. 104 – RIVALSA

1. Gli oneri, le tariffe e le spese di cui al presente regolamento dovranno essere rimborsate al Comune, o a chi dallo stesso delegato, entro 30 giorni dalla richiesta, che potrà essere indirizzata anche a uno solo dei familiari, concessionari, ovvero i loro eredi o aventi titolo, restando salvo il diritto di regresso tra gli obbligati ai sensi dell'art. 1299 del Codice Civile (regresso tra condebitori).

ART. 105 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line, previa esecutività dell'atto di adozione.

TABELLA DELLE VIOLAZIONI

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	IMPORTO DELLA SANZIONE
Divieto di procacciamento e contrattazione all'interno delle strutture comunali (art. 3)	Da € 100, 00 a € 500, 00
Sosta del feretro non autorizzata (art. 13)	Da € 75, 00 a € 500, 00
Divieti di cui all'art. 55 (escluso comma 4)	Da € 25, 00 a € 150, 00
Divieti di cui all'art. 56	Da € 25, 00 a € 150, 00
Esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione (art. 55 c. 4, 85) Ingresso per lavori in assenza di autorizzazione o con mezzi non idonei e/o non autorizzati (art. 88) Esecuzione di lavori non autorizzati nei giorni festivi, prefestivi o nei periodi in cui è fatto divieto (art. 89)	Da € 100, 00 a € 500, 00 fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni in materia edilizia
Occupazione di spazi in assenza o in difformità di autorizzazione (art. 86)	Da € 25, 00 a € 250, 00
Abbandono e/o scarico di macerie e materiali di risulta in genere (art. 87)	Da € 100, 00 a € 500, 00
Lavorazione di materiali non autorizzata (art. 87)	Da € 100, 00 a € 500, 00